

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMO, FOLLONI, ZANOLETTI, GUBERT
e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Disciplina di talune attività svolte da Associazioni
di promozione sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Il proliferare delle associazioni che con le più varie denominazioni (associazioni di volontariato, associazioni *no profit*, eccetera) vengono costituite per finalità assistenziali a favore dei disabili rende necessario disciplinare l'attività che esse spesso perseguono di raccolta di fondi del cui impiego non rendono alcun conto, ingenerando il sospetto di richieste illecite e di destinazioni diverse da quelle dichiarate.

Già in diverse località del Paese sono state presentate denunce per tali abusi, che configurano il reato di truffa, associazione a delinquere, falso, eccetera, in quanto i sottoscrittori delle offerte di somme di denaro sono indotti in errore circa la loro ef-

fettiva devoluzione e l'uso improprio che di esse viene fatto.

Per rendere trasparente l'attività delle suddette Associazioni si richiede un controllo che può essere effettuato da una commissione permanente composta da un magistrato della Corte dei conti, assistito da un rappresentante di ognuna delle Associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come proposto dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, che si sottopone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il controllo dell'attività svolta dalle Associazioni di volontariato, dalle organizzazioni senza fine di lucro e dagli altri organismi del cosiddetto terzo settore che, all'infuori delle quote associative, provvedono alla raccolta di fondi da destinare all'assistenza degli invalidi in qualsiasi forma, è costituita una commissione permanente composta da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, e da un rappresentante di ognuna delle Associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

1. Nel caso in cui venga accertata una diversa destinazione dei fondi raccolti, la commissione di cui all'articolo 1 presenta denuncia all'autorità giudiziaria.

